

La natura giuridica dei "Piani di Risanamento Attestati" e degli "Accordi di Ristrutturazione"- 2

Cass. Civ., Sez. I, Sentenza (ud. 25-10-2017) 25-1-2018, n. 1896.
Pres. DIDONE Antonio. Est. TERRUSI Francesco

Fallimento – Credito (professionale) sorto in funzione della omologazione di un "Accordo di Ristrutturazione" – Prededucibilità nel fallimento consecutivo – Ammissione

Il credito (professionale) sorto per la prestazione di attività (professionale) in favore della omologazione di un "Accordo di Ristrutturazione" è collocabile in prededuzione nel fallimento consecutivo.

(Massima a cura di Sido Bonfatti – Riproduzione riservata)

Svolgimento del processo

Gli avvocati C.M. e P.M. chiesero di essere ammessi al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a.: (i) in prededuzione, per prestazioni di assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale funzionali all'omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.; (ii) in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, per prestazioni effettuate nel biennio anteriore al fallimento; (iii) al chirografo, per prestazioni effettuate prima del biennio suddetto.

Col decreto di esecutività dello stato passivo, il credito venne ammesso in privilegio, ai sensi dell'art. 2751 bis c.c., n. 2, per la minor somma di Euro 15.102,82, considerati gli acconti già percepiti, e al chirografo per le spese forfetarie quantificate in Euro 1.274,13.

Il tribunale di Verona, adito ai sensi della l. fall., art. 98, ha respinto l'opposizione rilevando che per la predisposizione dell'accordo di ristrutturazione il credito dei professionisti era stato ammesso in via privilegiata, e non, come invece richiesto, in prededuzione. Ha quindi osservato che la fattispecie, ex art. 182 bis, era estranea, per il carattere privatistico, alla disciplina delle procedure concorsuali e che l'accordo di ristrutturazione, pur omologato, non aveva apportato alcuna utilità alla massa dei creditori, essendo stato dichiarato il fallimento a distanza di poco tempo dall'omologa: segnatamente il 26-7-2013 a fronte della data di omologazione del 16-3-2012.

Ciò premesso, il tribunale ha anche osservato che per le somme correlate all'accordo di ristrutturazione gli istanti avevano già proposto una separata opposizione (ivi rubricata al n. 4353-149), unitamente all'avv. Lambertini, e che quanto alle ulteriori somme era da confermare la valutazione del giudice delegato. In particolare gli atti ricognitivi di debito erano suscettibili di revocatoria e la riduzione degli importi rispetto ai parametri di legge era giustificata in base alla oggettiva inutilità, per la massa dei creditori, dell'attività professionale svolta.

Per la cassazione del decreto del tribunale di Verona, depositato il 16-2-2015 e comunicato via Pec in pari data, gli avvocati C. e P. hanno proposto ricorso affidato a cinque motivi.

La curatela ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato una memoria.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e conseguente vizio di ultrapetizione, i ricorrenti sostengono che il tribunale abbia erroneamente pronunciato su un fatto - la presunta duplicazione dei compensi rispetto a quanto preteso dal collegio difensivo Lambertini, C. e P. - che non era stato considerato nel decreto del giudice delegato, e che pertanto "non era stato oggetto delle domande" di essi oppositori.

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della l. fall., art. 182.bis, censurano il provvedimento del tribunale per avere erroneamente escluso che l'accordo di ristrutturazione dovesse rientrare tra le procedure concorsuali.

Col terzo motivo, ancora deducendo violazione e falsa applicazione della l. fall., art. 111, ascrivono al tribunale l'erronea esclusione della prededuzione in base al fatto di non avere l'accordo di ristrutturazione, pur omologato, apportato un'effettiva utilità alla massa dei creditori, attesa la successiva dichiarazione di fallimento.

Col quarto e col quinto motivo, infine, i ricorrenti denunciano rispettivamente la violazione e falsa applicazione della l. fall., art. 67, per avere il tribunale ritenuto corretta la decisione del giudice delegato in punto di revocabilità degli atti di ricognizione di debito relativi al compenso pattuito per l'attività giudiziale e stragiudiziale estranea all'accordo di ristrutturazione, e l'omesso esame di fatto decisivo in ordine alla motivazione spesa per giustificare la correttezza della riduzione del compenso rispetto ai parametri di legge.

2. Nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c., le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per comporre bonariamente la controversia.

L'accordo prevede l'ammissione dei ricorrenti al passivo fallimentare in prededuzione, secondo l'ammontare per ciascuno indicato in Euro 5.000,00.

Ciò postula un provvedimento di modifica dello stato passivo, per adottare il quale il collegio reputa di dover esaminare il fondamento del secondo e del terzo motivo di ricorso, onde fissare i principi di diritto rilevanti in materia, visto che la questione sottostante, relativa al particolare atteggiarsi del rapporto tra la l. fall., art. 111, e l'istituto dell'accordo di ristrutturazione, non ha precedenti nella giurisprudenza della Corte.

3. La tesi dai ricorrenti sostenuta nel secondo e nel terzo motivo è fondata.

4. Per quanto suscettibile di venir in considerazione come ipotesi intermedia tra le forme di composizione stragiudiziale e le soluzioni concordatarie della crisi dell'impresa, e per quanto oggetto di annosi dibattiti dottrinali, l'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis,

appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla disciplina alla quale nel tempo è stato assoggettato dal legislatore; disciplina che, in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione, da un lato, e meccanismi di protezione temporanea, esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione, dall'altro, (v. la [L. Fall.](#), art. [182 bis](#), nei suoi vari commi, e la [L. Fall.](#), art. [67, comma 3, lett. e](#)) suppone realizzate, nel pur rilevante spazio di autonomia privata accordato alle parti, forme di controllo e pubblicità sulla composizione negoziata, ed effetti protettivi, coerenti con le caratteristiche dei procedimenti concorsuali.

L'appartenenza al diritto concorsuale può del resto considerarsi implicitamente contrassegnata dalle decisioni nelle quali questa Corte ha accostato l'accordo al concordato preventivo, quale istituto affine nell'ottica delle procedure alternative al fallimento (v. per spunti Cass. n. 2311-14; n. 16950-16).

5. Quanto poi al fatto che la prededuzione sia stata esclusa in base alla successiva dichiarazione di fallimento, è necessario evidenziare che questa Corte ha già affermato, sebbene in relazione al concordato preventivo, che il credito del professionista (nella specie, un avvocato) che abbia svolto attività di assistenza e consulenza per la redazione e la presentazione della domanda, rientra de plano tra i crediti sorti "in funzione" della procedura e, come tale, a norma della [L. Fall.](#), art. [111, comma 2](#), va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento, senza che, ai fini di tale collocazione, debba essere accertato, con valutazione ex post, che la prestazione resa sia stata concretamente utile per la massa in ragione dei risultati raggiunti (v. Cass. n. 22450-15).

La ragione specifica di tale affermazione va rinvenuta nell'essere l'ammissione al concordato in sé sintomatica della funzionalità delle attività di assistenza e consulenza connesse alla presentazione della domanda e alle eventualmente successive sue integrazioni, giacché la norma detta un precetto di carattere generale che, per favorire il ricorso a forme di soluzione concordata della crisi d'impresa, ha introdotto un'eccezione al principio della par condicio (v. pure Cass. n. 8533-13 e n. 8958-14).

La spiegazione rileva anche a proposito delle prestazioni funzionali all'accordo di ristrutturazione, nel senso che, avutasi l'omologazione, non è necessario verificare la definitiva tenuta del "risultato" delle prestazioni medesime (il risultato ultimo).

Invero le prestazioni vanno correlate al segno della funzionalità di accesso alla procedura minore per la quale sono state svolte. L'utilità concreta per la massa dei creditori, ove poi consegua il fallimento, non è richiesta, atteso che i concetti - di funzionalità e di utilità concreta - non possono essere sovrapposti, e men che meno confusi tra loro. In particolare la norma di cui all'art. [111, secondo comma legge fall.](#), come è stato osservato per il concordato preventivo (appunto da Cass. n. 22450-15), risulterebbe priva di senso e non potrebbe mai ricevere applicazione nel fallimento consecutivo se la funzionalità delle prestazioni svolte allo scopo di ottenere l'ammissione alla procedura alternativa dovesse essere nuovamente valutata ex post con riguardo al fallimento che sia stato infine comunque dichiarato.

Ciò sta a significare che non può escludersi la funzionalità della prestazione, per gli effetti di cui alla [L. Fall.](#), art. [111](#), per il semplice fatto che all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione sia conseguito il fallimento. Mentre è possibile che l'opera intellettuale prestata dal difensore sia valutata di nessuna utilità per la massa dei creditori poiché prestata in condizioni che sin dall'inizio non consentivano nessun salvataggio dell'impresa.

6. I restanti motivi di ricorso debbono ritenersi rinunciati dai ricorrenti, i quali, concorde la curatela all'esito dell'accordo raggiunto, hanno concluso nel senso della ammissione dei sopra detti specifici crediti secondo la disciplina della prededuzione.

Il decreto del tribunale di Verona va dunque cassato soltanto in parte qua, previa fissazione dei menzionati principi di diritto.

L'accordo inter partes rende ovviamente non necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicché la Corte può decidere la causa anche nel merito, ammettendo i crediti in prededuzione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. nella misura per ciascun creditore indicata.

In tal senso il curatore effettuerà le opportune variazioni dello stato passivo.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, ammette in prededuzione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.p.a. gli avv. C. e P. per l'importo di Euro 5.000,00 ciascuno; ordina la variazione dello stato passivo del fallimento; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018.